COMUNE DI NAPOLI

AREA SPORT, EVENTI E PARI OPPORTUNITÀ
Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità

N. __del __/__/___

CONVENZIONE
RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DEI CENTRO DONNA

di cui all' "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 3 CENTRO DONNA – ANNUALITÀ 2026 – SECONDO AVVISO".

CIG: XXXXXXXXXX - CUP: XXXXXXXX

TRA

1) dott.ssa/dott. _____, nata a _____ il _____, Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità del Comune di Napoli, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale

E

2) dott.ssa/dott. _____, nata a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale di _____ – iscritta nel registro delle Imprese di _____al numero _____ - Sede legale _____ - Codice Fiscale: _____- PI: _____, giusta visura camerale agli atti del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. __del _____ – DETDI/2026/___ del Dirigente del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità, è stato approvato l'"AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 3 CENTRI DONNA – ANNUALITA' 2027" e relativi allegati;
- per la realizzazione del progetto di cui al sopra indicato Avviso, il Comune di Napoli ha messo a disposizione la somma complessiva di € 150.000,00 - esente IVA ex art. 2 co.3 lett. a) DPR 633/72 - avvalendosi delle risorse dei fondi di Bilancio 2026, da ripartire in n. 03 Centri Donna;

- con Disposizione Dirigenziale n. __ del _____-DISP\2026_____del Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità veniva nominata la Commissione di Valutazione delle proposte pervenute;
- con Disposizione Dirigenziale n. __ del _____-DISP\2026_____, si prendeva atto dei lavori della Commissione che attribuiva al progetto presentato da _____ il punteggio più alto pari a _____ e dava avvio alla fase di coprogettazione;
- in fase di partecipazione alla manifestazione di interesse de qua prima e in fase di co-progettazione poi, l'affidatario ha, altresì, espresso la volontà di partecipare alla realizzazione delle attività previste mediante un co-finanziamento, in risorse umane e strumentali, pari a € _____;
- in data _____ si sono tenute le sedute di co-progettazione finalizzate a definire, congiuntamente all'Amministrazione, le specifiche finalità da perseguire e attività da svolgere nel corso della progettualità;
- con Determinazione Dirigenziale n. __ del _____ – IG_____sono stati approvati i lavori del Tavolo di coprogettazione, comprensivo del progetto definitivo e del piano economico.

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un sistema di partenariato finalizzato alla realizzazione dei servizi e delle attività da offrire alla cittadinanza presso n. 1 Centro Donna, secondo le modalità indicate nel progetto definitivo, allegato parte integrante della presente convenzione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. XX del XXXXXXXXX – DETDI/XXXXXXXXXXXXX.

ART. 2 - Sede delle attività

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno realizzate presso la sede _____.

ART. 3 - Descrizione delle attività

Tra le attività previste da progetto operativo, disponibili alle donne che si rivolgono ai Centri Donna comunali, rientrano quelle di:

- Informazione e ascolto: spazi dedicati dove le donne possono ricevere informazioni su vari temi e trovare un primo punto di ascolto e inoltre essere orientate all'utilizzo dei servizi presenti sul territorio (asl, comune, etc.)
- Supporto psicologico: colloqui individuali o di gruppo per aiutare le donne a promuovere l'empowerment o per affrontare temi sollecitati dalle stesse utenti
- Orientamento al lavoro: supporto per il reinserimento lavorativo e informazioni sui servizi territoriali disponibili
- Attività formative e informative: progetti con le scuole, corsi e seminari su temi come l'identità di genere, le relazioni sociali e familiari, l'educazione sessuale e l'integrazione multiculturale
- Attività sportive e socioculturali: attività che favoriscono il benessere psicofisico attraverso lo sport ma anche attraverso laboratori teatrali e/o musicali, lingue straniere, gite culturali.

La specifica completa delle azioni da realizzare e la loro modalità di esecuzione sono dettagliate nel progetto definitivo allegato, approvato con Determinazione Dirigenziale n. XX del XXXXXXX – DETDI/XXXXXXX.

ART. 4 - Obblighi delle parti

Nella gestione del progetto il Partner si impegna a:

a) dare puntuale attuazione a quanto stabilito nella progettazione finale di dettaglio condivisa nei tavoli di co-progettazione ed eventualmente aggiornata su richiesta del Servizio competente;
b) realizzare le attività previste dal progetto e gestirle in autonomia fermo restando il coinvolgimento del Comune di Napoli per la condivisione delle attività da implementare;
c) impiegare personale qualificato
d) assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
e) sollevare il Comune con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
f) comunicare al Comune, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
g) assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
h) comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
i) predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito dal Servizio competente;

j) garantire continuità delle attività;
k) collaborare con l'Amministrazione nel monitoraggio, attivando e assicurando un costante confronto con il Comune, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto, secondo modalità stabilite dal Servizio competente;
l) garantire la correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle spese;
m) provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
n) rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni;
o) trasmettere al Comune di Napoli la documentazione attestante l'esecuzione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il partner resta in ogni caso pienamente responsabile dell'uso delle risorse attribuite ed erogate per la realizzazione del progetto;
p) informare il Comune di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
q) a conservare copia di tutta la documentazione inviata, sia propria in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
r) a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, nonché i limiti e le regole previsti dalla presente Convenzione.

L'Amministrazione si impegna a:

- garantire il coordinamento istituzionale delle attività oggetto della coprogettazione, assicurando la coerenza dell'intervento con le politiche pubbliche di riferimento;
- partecipare attivamente al processo di attuazione del progetto, attraverso momenti di confronto, monitoraggio e valutazione condivisa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa del Partner;
- mettere a disposizione, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, le risorse finanziarie, strumentali, informative e logistiche previste dalla presente Convenzione;
- assicurare la tempestiva erogazione delle risorse economiche previste, secondo le modalità e i tempi stabiliti, compatibilmente con le procedure amministrativo-contabili vigenti; nello specifico erogare il contributo di € _____ (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a del DPR 633/72) a titolo di anticipazione e rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione degli interventi co-progettati, secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione;
- esercitare le attività di verifica e controllo nel rispetto dei principi di proporzionalità, leale collaborazione e non ingerenza, senza assumere funzioni di direzione o gestione operativa delle attività progettuali;

- collaborare alla risoluzione delle eventuali criticità emerse in fase di attuazione, privilegiando soluzioni condivise e correttive rispetto a misure sanzionatorie.

Gli impegni assunti dall'Amministrazione non comportano assunzione di responsabilità operative, datoriali o organizzative in capo alla stessa, che restano in capo al Partner secondo la normativa vigente.

ART. 5 - Impegno a collaborare e divieto di cessione

Il Comune di Napoli e l'affidatario si impegnano, a garanzia della qualità degli interventi programmati - in un'ottica di maggiore integrazione fra soggetti istituzionali e non – ad interagire e collaborare per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena la risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni.

In considerazione della natura collaborativa e fiduciaria del rapporto di coprogettazione, è fatto divieto al partner di affidare a terzi, anche parzialmente, l'esecuzione delle attività oggetto del progetto in forme riconducibili al subappalto.

Le attività progettuali e gestionali devono essere svolte direttamente dal soggetto partner e dagli eventuali partner formalmente individuati e approvati in sede di procedimento.

Non è ammesso il ricorso a soggetti terzi che comporti lo svuotamento, anche solo parziale, del ruolo operativo e organizzativo del soggetto partner, né forme di mera intermediazione.

Eventuali apporti di soggetti terzi sono consentiti esclusivamente per prestazioni accessorie, strumentali e non essenziali, previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione e nel rispetto della coerenza con il progetto approvato.

Resta in ogni caso esclusa ogni forma di trasferimento a terzi dell'intera o prevalente esecuzione delle attività.

ART. 6 - Durata della convenzione

La durata dell'affidamento è prevista a far data dal _____, data di avvio delle attività così come comunicata _____. Così come previsto dall'Avviso pubblico, è facoltà dell'Amministrazione stabilire la prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, su specifica istanza di parte, previa valutazione dell'Amministrazione in ordine all'interesse pubblico, all'andamento delle attività e ai risultati raggiunti otre che alla disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 7 - Risorse Economiche e valore del Progetto

Il costo stimato complessivo del progetto è pari ad € _____ (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a del DPR 633/72), come indicato nel piano economico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. XX del XXXXXXX – DETDI/XXXXXXX.

Le suddette somme afferiscono ai trasferimenti comunali la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, e assumono funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co- progettati.

La quota di co-finanziamento da parte degli enti partner ammonta ad € _____.

ART. 8 - Modalità di trasferimento delle risorse

L'erogazione del contributo potrà avvenire mediante un acconto iniziale in misura pari al 30% del contributo totale.

Il Comune di Napoli si riserva la possibilità di procedere all'erogazione di ulteriori acconti pari al 30% del contributo totale in relazione all'acquisizione di adeguata rendicontazione dell'acconto iniziale (pari almeno al ___%) come specificato nel piano economico. Il saldo pari al 10% del contributo totale potrà essere liquidato esclusivamente a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intera rendicontazione di spesa.

Le ulteriori eventuali anticipazioni, potranno essere erogate solo in caso di disponibilità di cassa dei trasferimenti regionali e nazionali, fonti di finanziamento.

Ogni quota in anticipazione sarà erogata dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - Modalità di rendicontazione

Le spese dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni fornite e le scadenze trimestrali previste dall'Amministrazione. Al fine di agevolare le attività di rendicontazione, saranno trasmesse all'Ente Partner le "Linee Guida alla rendicontazione degli interventi in co-progettazione".

La rendicontazione economica dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione afferente il monitoraggio delle attività, come da indicazioni che saranno successivamente fornite dal Servizio.

I documenti forniti in fase di rendicontazione dovranno essere debitamente sottoscritti dal/dalla Legale Rappresentante con annesse copie dei giustificativi di spesa quietanzati a dimostrazione della spesa sostenuta.

Nel caso si riscontri una differenza tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto (differenza tra previsione di spesa e rendicontazione finale).

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Napoli di richiedere al soggetto ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese.

Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a del DPR 633/72) elettronica dovrà riportare nell'intestazione il codice IPA **2FEAFS** relativo all'Area Sport e Pari Opportunità, unitamente all'indicazione del codice Riferimento Amministrazione 1145 relativo al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità.

La trasmissione del documento contabile (nota di debito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a del DPR 633/72) potrà avvenire solo in seguito all'approvazione della rendicontazione presentata.

Il pagamento dell'ultima nota di debito avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Ciascuna nota di debito dovrà riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi".

Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà contenere i seguenti elementi:

- riferimenti della convenzione;
- codici CIG e CUP;
- riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa;
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice IBAN) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

Solo in caso di esposizione della spesa irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

La documentazione deve pervenire al Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità a mezzo PEC all'indirizzo antiviolenza.pariopportunita@pec.comune.napoli.it.

ART. 10 - Monitoraggio

Il Partner si impegna a condividere con l'Amministrazione tutto il materiale prodotto durante l'esecuzione delle attività, con particolare riferimento ai contenuti di comunicazione e promozionali dell'iniziativa.

Si impegna, altresì, a garantire il monitoraggio delle attività svolte secondo le tempistiche e le modalità che gli saranno comunicate dal Responsabile di progetto.

L'adempimento degli obblighi di monitoraggio di cui al presente articolo costituisce parte integrante delle attività oggetto della presente convenzione.

Restano fermi, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e trasmissione dei dati, il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle utenti accolte.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed, in particolare, di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE n. 2016/679, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Ai sensi della richiamata normativa, il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia, in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Partner dichiara di aver preso visione ed accettato l'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dal Comune di Napoli ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 pubblicata sul sito web al link https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/35579

Il Partner è responsabile per quanto riguarda l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati sensibili effettuati dagli operatori dell'Ente affidatario nei confronti dell'utenza del servizio che si pone in essere. Il Comune di Napoli è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Partner dichiara, pertanto:

1) di essere consapevole che i dati che saranno trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la Protezione dei Dati Personali;

2) di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la Protezione dei Dati Personali e si impegna a organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative all'adozione delle misure di sicurezza;

3) di accettare l'adozione delle istruzioni eventualmente impartite dal Comune di Napoli o l'integrazione nelle procedure già in essere;

4) di riconoscere il diritto del Comune di Napoli a verificare in qualsiasi momento la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate;

5) di impegnarsi a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

La Dirigente, a ciò legittimata in virtù di delega conferita dal Sindaco in data 20/03/2026, agli atti del Servizio, ha nominato la società affidataria quale Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali con apposito accordo sottoscritto digitalmente tra le parti Prot. PG\2026\490683 del 28/04/2026, del pari agli atti del Servizio, che dettaglia i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il Partner dichiara di possedere requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali.

Il Partner è tenuto a ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la Protezione dei Dati Personali e si impegna a organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Partner è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sul conto corrente dedicato del Partner ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con indicazione del relativo codice identificativo di gara.

A tal riguardo il Partner prende atto dei seguenti :

- Codice Identificativo Gara (CIG) **XXXXXXXXXXXXXX**
- Codice Unico di Progetto (CUP) **XXXXXXXXXXXXXX**

Il Partner comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Partner è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 13 - Tutela dei lavoratori

È fatto obbligo all'Ente Partner di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Partner è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Partner è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

ART. 14 - Sicurezza sul lavoro

Il Partner è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, per tutto il personale impiegato, a qualsiasi titolo, nonché per i volontari coinvolti nelle attività progettuali.

Il Partner opera quale autonomo datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed è responsabile degli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti del proprio personale e dei volontari impiegati.

L'Amministrazione non assume funzioni di direzione, organizzazione o vigilanza sulle attività operative svolte dal Partner.

Per i volontari impiegati nelle attività progettuali, il Partner garantisce: copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività; assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Il Partner è responsabile della sicurezza dei locali e delle attrezzature di cui dispongono e che utilizzano per l'attuazione del progetto.

Qualora le attività si svolgano in locali messi a disposizione dall'Amministrazione, questa garantisce la conformità strutturale degli spazi, ferma restando la responsabilità del Partner per la sicurezza delle attività svolte e del personale impiegato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Partner la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità operative.

La violazione grave o reiterata degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Le parti danno atto che la presente Convenzione, pur configurandosi come strumento di amministrazione condivisa, non comporta alcun trasferimento di funzioni datoriali o di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, che restano in capo ai rispettivi soggetti secondo la normativa vigente.

ART. 15 - Copertura assicurativa

L'Ente _____ ha trasmesso polizza R.C. in corso di validità comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Organizzazione partner.

ART. 16 - Verifiche

Sono state espletate con esito positivo tutte le procedure di verifica previste dalla legge in materia di contratti pubblici, ed in particolare quelle degli artt. 94 e successivi del D.Lgs. 36/2023, nonché del c.d. Programma 100 ed è stato acquisito il DURC.

Il Partner si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni emanate in materia di prevenzione di infiltrazioni criminali nell'appalto.

Ai sensi del Protocollo di Legalità in materia di appalti viene espressamente prevista, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia di natura ostativa.

ART. 17 - Revisione della convenzione

Le parti, in attuazione dei principi di amministrazione condivisa di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, possono procedere alla revisione condivisa della presente Convenzione e del progetto, in presenza di:

- sopravvenute esigenze operative o organizzative;
- mutamenti del contesto territoriale o dei bisogni delle beneficiarie;
- criticità emerse in sede di monitoraggio;
- variazioni normative o finanziarie rilevanti.

Le revisioni:

- sono proposte e discusse nell'ambito del monitoraggio;
- devono essere motivate e formalizzate mediante apposito atto integrativo;

- non possono alterare le finalità generali dell'intervento né la natura del rapporto di coprogettazione.

Resta esclusa la possibilità di modifiche unilaterali da parte dell'Amministrazione, salvo i casi previsti dalla legge.

Le modifiche non possono comportare:

- alterazione sostanziale degli obiettivi del progetto;
- trasformazione del rapporto in affidamento di servizi;
- incremento delle risorse pubbliche non previamente autorizzato.

Le modifiche approvate costituiscono parte integrante della Convenzione e sono efficaci a seguito della loro formalizzazione e sottoscrizione da parte delle parti.

Le revisioni possono riguardare anche:

- la programmazione delle attività;
- l'organizzazione degli spazi;
- l'articolazione dei servizi e degli interventi;

al fine di migliorare l'efficacia e l'impatto del Centro Donna sul territorio.

ART. 18 - Penali

In caso di inadempimenti non gravi, di natura organizzativa, gestionale, procedurale o qualitativa, imputabili all'affidatario e tali da non compromettere in modo irreversibile le finalità del Centro Donna, l'Amministrazione può applicare penali quale strumento correttivo e di garanzia del corretto svolgimento del progetto condiviso.

Le penali possono essere applicate, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli orari di apertura e delle attività programmate;
b) carenze organizzative reiterate nella gestione delle attività;
c) mancata o irregolare partecipazione agli incontri di monitoraggio e coordinamento;
d) ritardi significativi e non giustificati negli adempimenti di rendicontazione e reportistica;
e) mancato rispetto degli standard qualitativi concordati in sede di coprogettazione.

L'applicazione delle penali è subordinata a:

- contestazione formale degli addebiti;
- assegnazione di un termine congruo di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e/o per l'adozione di misure correttive.

L'amministrazione, valutate le controdeduzioni, potrà accoglierle – dettando se necessario prescrizioni e/o fissando un periodo di tempo all'affidatario per adempiere – oppure respingerle.

Le penali sono determinate in misura proporzionata e graduata, commisurata alla gravità e alla reiterazione dell'inadempimento, fino a un massimo del [5]% del contributo pubblico annuale.

Le penali previste dalla presente Convenzione operano quali strumenti di garanzia e di riequilibrio del rapporto collaborativo e sono applicate in presenza di inadempimenti non gravi.

L'applicazione delle penali costituisce misura volta a favorire il corretto adempimento degli obblighi assunti e non preclude, nei casi di particolare gravità o di reiterazione degli inadempimenti, l'attivazione delle procedure di risoluzione della Convenzione o di revoca del contributo, previa valutazione complessiva della compromissione dell'interesse pubblico e del venir meno del rapporto fiduciario tra le parti.

ART. 19 - Risoluzione della Convenzione

L'Amministrazione può disporre la risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa contestazione formale e valutazione complessiva dell'interesse pubblico, nei seguenti casi:

a. grave inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione o dal progetto condiviso, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Centro Donna;
b. reiterazione di inadempimenti, anche a seguito dell'applicazione di penali, che evidenzi il venir meno del rapporto fiduciario e collaborativo;
c. utilizzo non conforme delle risorse finanziarie o gravi irregolarità nella rendicontazione;
d. violazioni gravi della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, riservatezza e tutela delle persone beneficiarie, prevenzione degli infortuni, assicurazioni obbligatorie del personale;
e. dichiarazioni false o mendaci rese in qualsiasi fase del procedimento.
f. mancata applicazione, bei confronti del personale impiegato, del contratto collettivo più attinente all'attività svolta, nazionale o territoriale vigente, stipulato con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, con la corresponsione ai lavoratori impiegati per lo meno della retribuzione minima ivi prevista che, in ogni caso, non deve essere inferiore a quella di cui all'art. 36 della Costituzione.
g. sospensione delle prestazioni per un periodo di quindici giorni lavorativi senza giustificato motivo;
h. perdita, da parte del Partner, dei requisiti per l'esecuzione dell'attività, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
i. penali a carico del Partner in misura uguale o superiore al 10% dell'importo del presente atto;
j. violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e mancato utilizzo del conto corrente dedicato all'appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ovvero qualora le transazioni siano state eseguite in violazione delle modalità prescritte dalla citata legge.

Nei casi di particolare gravità, la risoluzione può essere disposta con effetto immediato.

In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, anche parziale, al netto delle spese sostenute, rendicontate ed approvate dall'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dedurre da tale corrispettivo le eventuali penalità applicate.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'incameramento dell'eventuale cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui il Partner sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sopportare per l'erogazione del servizio presso altro operatore economico.

Il Partner è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione la perdita dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla coprogettazione, ivi inclusa la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Resta fermo che la perdita dei suddetti requisiti configura altresì causa sopravvenuta di decadenza dal rapporto convenzionale, determinando l'impossibilità giuridica di prosecuzione dello stesso e legittimando l'Amministrazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca del contributo e cessazione della Convenzione.

ART. 20 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, adeguatamente motivati, dandone comunicazione all'affidatario con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso:

- all'affidatario sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili alla data di efficacia del recesso;
- è escluso qualsiasi indennizzo o risarcimento per mancato guadagno.

ART. 21 - Revoca del contributo

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, l'Amministrazione può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso nei seguenti casi:

a. mancato avvio o mancata realizzazione delle attività previste;
b. utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle progettuali;
c. mancata o irregolare rendicontazione delle spese;
d. accertamento di irregolarità sostanziali nella gestione del progetto.

La revoca comporta l'obbligo di restituzione, totale o parziale, delle somme già erogate e non legittimamente utilizzate, entro i termini indicati nell'atto di revoca.

ART. 22 - Effetti

In tutti i casi di penale, risoluzione o recesso:

- restano fermi gli obblighi di rendicontazione delle attività svolte;
- è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al recupero delle somme indebitamente percepite;

- restano impregiudicate eventuali responsabilità civili, amministrative e contabili.

ART. 23 - Codice di comportamento

Il Partner dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli", adottato in applicazione del D.P.R. n. 81/2023 e approvato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 1 marzo 2024 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In caso di violazione di quanto disposto dal Codice, ai sensi dell'art. 19, co. 7, sono applicabili le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice. Il Partner, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli", dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 24 - Protocollo di Legalità

Il legale rappresentante del Partner dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

"Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire,

nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazionial momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore".

ART. 25 - Controversie

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione delle clausole previste nel presente atto aggiuntivo, che non si siano potute risolvere mediante accordo tra le parti, le stesse convengono di escludere la competenza arbitrale ponendo domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Il Foro competente è quello di Napoli.

ART. 26 - Allegati

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione il seguente allegato, controfirmato dalle parti:

- Progetto definitivo comprensivo di piano economico

Per espressa volontà delle parti, tutti gli atti e documenti richiamati nel presente atto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente atto e accettati in ogni loro parte.

Costituiscono parte integrante della presente convenzione, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti controfirmati, custoditi agli atti del Servizio contraente, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:

- Patto di integrità
- Protocollo di Sicurezza e Legalità negli appalti
- Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

ART. 27 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Ente contraente, se dovute. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso su richiesta di una delle parti, e le spese saranno a carico del richiedente.
La registrazione del presente atto è esente da bollo ex art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Dichiarazioni conclusive

Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

La presente scrittura privata viene sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI NAPOLI
dott.ssa/dott. _____

IL RAPPRESENTANTE DI _____
dott.ssa/dott. _____